



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 2 settembre 2022

**DETERMINAZIONE N. 107/SG: FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA'
DI ANZIANITA' - RIDETERMINAZIONE.**

IL SEGRETARIO GENERALE

premessi che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i rapporti individuali sono regolati da contratti individuali, come disposto dall'art. 2 commi 2 e 3 del citato D.Lgs. n.165/2001;

considerato che la dichiarazione congiunta n. 3 del C.C.N.L. per i dipendenti del comparto Regioni - Enti locali, sottoscritto in data 14.9.2000, conferma l'applicabilità delle disposizioni del D.I. 12.7.1982 e successive modificazioni, per i dipendenti delle Camere di Commercio, in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20.12.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15.5.2000;

visto l'art. 77 del D.I. 12.7.1982 sopra richiamato, il quale stabilisce che l'indennità di anzianità sia commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze della Camera;

visto l'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 20.12.1999, che dispone l'applicabilità della disciplina del T.F.R. al personale assunto successivamente al 31.12.2000, con le regole concessive e di computo previste dalla legge 297/82;

ricordato che, nel corso del tempo, si sono registrati due diversi orientamenti giurisprudenziali, con alcune pronunce a favore dell'inserimento della retribuzione di posizione nell'indennità di anzianità, ed altre di segno opposto che hanno escluso il computo, nell'ultima retribuzione, del compenso per lavoro straordinario, del compenso incentivante e dell'indennità ex art. 36 del CCNL di comparto;

richiamata la sentenza del 15 marzo 2022 con la quale il Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso proposto dall'ex dipendente Giacomina Francesconi contro la Camera di Commercio di Brescia, per il riconoscimento dell'indennità di anzianità comprensiva di tutti gli emolumenti percepiti;

considerato che con tale sentenza il Tribunale di Brescia ha ritenuto di aderire alle motivazioni espresse dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5697/2017;

preso atto che trattasi di un orientamento ormai consolidato, che ha trovato conferma nelle ultime pronunce di legittimità intervenute in riforma dei differenti orientamenti di merito che avevano liquidato l'indennità di anzianità considerando l'intero importo della retribuzione di posizione fruita e non il solo importo della indennità di direzione e staff;

considerato che per l'anno 2021 risulta accantonata una quota, relativa all'indennità di anzianità dei dipendenti in servizio e calcolata sull'ultima retribuzione, che teneva conto dell'intera retribuzione di posizione, in attesa della pronuncia del Tribunale di Brescia sopra richiamata;

ritenuto, pertanto, necessario procedere al ricalcolo dell'indennità di anzianità spettante ai dipendenti in servizio presso l'Ente con incarico della posizione organizzativa, escludendo dal computo la retribuzione di posizione fruita e includendo la sola quota relativa all'ex indennità di direzione e staff, pari a € 774,69;

preso atto della situazione contabile, alla data del 31.12.2021, del conto 230002 "Fondo Indennità di Anzianità", che presenta un saldo di € 4.366.498,97;

visto il nuovo conteggio determinato dagli uffici competenti, secondo il dispositivo della sentenza del Tribunale di Brescia del 15 marzo 2022, e considerato che per effetto del nuovo calcolo risulta accantonata, al 31/12/2021, al "Fondo Indennità di Anzianità" una somma di € 234.129,70 maggiore del dovuto, con conseguente rilevazione di una sopravvenienza attiva, in modo che il saldo iniziale anno 2022 di tale conto sia di € 4.132.369,27;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali per l'anno 2021, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 142/SG del 29.12.2020 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

a) di ridurre, a seguito di quanto indicato in premessa, il debito iscritto al conto 230002 "Fondo Indennità di Anzianità", per € 234.129,70, con conseguente rilevazione della sopravvenienza attiva al conto 360007 "Sopravvenienze attive da eliminazione debiti", suddivisa nei budget direzionali come sotto indicato:

360007	Sopravvenienze attive eliminazione debiti	da	B001	Promozione	+ 10.273,51 euro
			B002	Promozione	+ 10.273,52 euro
			C001	Anagrafica	+ 8.103,16 euro
			C002	Anagrafica	+ 64.554,11 euro
			C003	Anagrafica	+ 3.871,88 euro
			D001	Servizi di Staff	+ 65.413,10 euro
			D002	Amministrativa	+ 71.640,42 euro
			Totale variazione		

b) di prendere atto che le variazioni di cui al precedente punto a) saranno effettuate alla data dell'1.1.2022, ovvero prima di effettuare il conteggio della quota da accantonare per l'anno 2022, da imputarsi al conto 323002 "Accantonamento F.I.A.", vari budget direzionali, in modo che il calcolo della quota da accantonare sia calcolata su un saldo iniziale corretto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)